volantino_arci_fronte.pdf 1 10/25/2017 1:16:33 PM

TRE MOTIVI PER DIVENTARE TUTORE DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

È un aiuto concreto per un minore solo.
Le responsabilità sono chiare e previste per legge.
È un gesto importante di cittadinanza solidale.

COME FARE DOMANDA PER DIVENTARE TUTORE

Le candidature vanno presentate, utilizzando l'apposito modulo di domanda all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, all'indirizzo email tutorivolontari@garanteinfanzia.org. Per maggiori informazioni si può contattare il numero 06.3692302.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

Privati cittadini in possesso dei requisiti di legge (articolo 1 dell'avviso pubblico) disponibili ad esercitare la rappresentanza legale di ogni minore arrivato in Italia senza adulti di riferimento e aver cura che vengano tutelati i suoi interessi, ascoltati i suoi bisogni, coltivate le sue potenzialità e garantita la sua salute senza la presa in carico domiciliare ed economica. Gli aspiranti tutori volontari seguiranno un corso di formazione di 24/30 ore sulle specificità del loro ruolo (link a moduli formativi) e verranno inseriti nell'elenco che verrà istituito presso il tribunale per i minorenni competente della regione di residenza o domicilio. Da questo elenco il giudice selezionerà un tutore volontario per ogni minore.

CONTATTI ENTI/ASSOCIAZIONI A CUI RIVOLGERSI PER SUPPORTO ALLE PRATICHE

Comitato Territoriale Arci L'Aquila, Abruzzo Centro Internazionale Crocevia, Comunita' Minori Crescere Insieme L'Aquila, Genitori si Diventa L'Aquila, Associazione 180 Amici, Associazione Abitare Insieme.

ASSOCIAZIONI LOCALI CHE FORNISCONO SERVIZI UTILI AL PERCORSO DI INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE DEL MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO (MSNA)

Circolo Querencia, Associazione Bibliobus, Comitato 3e32, Associazione Nati Nelle Note, Comunita' 24 Luglio Handicappati E Non, Auser Volontariato Regionale Abruzzo, CGIL, Associazione "Donatella Tellini - Centro Antiviolenza per le donne-Biblioteca delle donne", Refugees Welcome Italia - tavolo territoriale Abruzzo, Associazione 180 Amici, Associazione La Creatività dell'Anima.



DIVENTA ANCHE TU TUTORE VOLONTARIO DI UN MINORE STRANIERO NON ACCOMPAGNATO

Immagina di cambiare il futuro di un ragazzo arrivato in Italia senza genitori.
Immagina di insegnargli i suoi diritti, di assisterlo nelle decisioni difficili, di affiancarlo nel suo percorso di istruzione e formazione.
Non e' un'adozione, non e' un affido.
E' una guida per aiutarlo a capire il paese in cui vive.
Se immaginare tutto questo tu fa sentire orgoglioso,
perche' non farlo?

QUANTI SONO I MINORI STRANIERI NON ACCOPAGNATI?

In Italia: **25.846**
In Abruzzo: **1.500**
A L'Aquila: **221**

volantino_arci_retro.pdf 1 10/25/2017 1:18:39 PM

CHI SONO I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI IN ITALIA?

Per minore straniero non accompagnato si intende il "minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (art. 2 l. 47/2017). I dati del Ministero del lavoro e delle politiche sociali riportano che l'83% dei minori non accompagnati ha un'età fra i 16 e i 17 anni; il 92,9% è di sesso maschile. La maggior parte di loro arriva da Gambia, Egitto, Albania, Nigeria, Guinea e Costa d'Avorio.

CHI NOMINA I TUTORI VOLONTARI?

I tutori volontari sono nominati dal giudice.

SONO PREVISTE FORME DI RIMBORSO O RETRIBUZIONE PER L'ATTIVITÀ DI TUTORE?

No. L'attività ha carattere gratuito. Non è attualmente riconosciuto il diritto a permessi di lavoro.

SE DIVENTO TUTORE VOLONTARIO, SARÒ ANCHE AFFIDATARIO DEL MINORE?

Non necessariamente. I minori non accompagnati possono essere affidati a strutture di accoglienza, oppure ad affidatari diversi dal tutore volontario. In questo caso, affidatario e tutore collaborano nel reciproco rispetto delle proprie competenze. Qualora desideriate diventare la famiglia affidataria di un minore straniero non accompagnato, si prega di rivolgersi ai servizi sociali del vostro Comune.

QUANDO CESSA LA TUTELA VOLONTARIA?

La tutela volontaria cessa con il raggiungimento della maggiore età del minore non accompagnato. Tuttavia, in ragione del fatto che attraverso questo istituto si vuole instaurare e diffondere un sistema di "genitorialità sociale" incentrato sulla cura della persona, si auspica che anche dopo il compimento dei 18 anni proseguano i rapporti di affettività tra gli ex tutori e i ragazzi.

IL TUTORE VOLONTARIO PUÒ AVERE RESPONSABILITÀ PENALE SE IL MINORE NON ACCOMPAGNATO COMMETTE UN REATO?

Assolutamente no. L'art. 27 della Costituzione italiana dice espressamente che la responsabilità penale è personale. Ciò significa che solo chi ha commesso un reato sarà imputabile per esso.

IL TUTORE DOVRÀ PROVVEDERE AL RISARCIMENTO, SE IL MINORE NON ACCOMPAGNATO PROVOCA DANNI A COSE O PERSONE?

Non sempre. Il codice civile stabilisce che il tutore è responsabile per i danni cagionati dal minore soggetto alla sua tutela solo quando abita insieme a lui.
In caso di affido presso centri di accoglienza, il tutore non è responsabile per il risarcimento di danni a cose o persone provocati dal minore.

QUALI SONO LE ATTIVITÀ PIÙ IMPORTANTI CHE UN TUTORE VOLONTARIO PUÒ ESSERE CHIAMATO A SVOLGERE?

Le attività sono molteplici. Le più importanti sono:

- Presentare la richiesta di soggiorno per minore età;
- Presentare l'eventuale richiesta di protezione internazionale;
- Dovere di informare il minore che in un procedimento giurisdizionale può essere assistito da un difensore e può avvalersi del gratuito patrocinio;
- Partecipazione alla fase di identificazione del minore ;
- Fornire parere in caso di rimpatrio assistito o volontario ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 47 del 2017;
- Richiedere l'avvio delle eventuali procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento familiare;
- Richiedere all'EASO l'inserimento nell'elenco del minore al fine del ricollocamento negli Stati membri dell'UE;
- Mantenere rapporti con i servizi sociali e le comunità residenziali che hanno in carico il minore;
- Essere referente nell'ambito delle procedure scolastico/formative;
- Richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge n. 47 del 2017;
- Prestare consenso informato nelle decisioni e interventi sanitari;
- Monitorare le scelte di accoglienza per il minore;
- Richiedere accesso al programma specifico ai sensi dell'art. 17 della legge n. 47 del 2017 per i minori vittime di tratta;